COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 1 - Principi generali

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa tramite buoni pasto a favore del personale dipendente del Comune di Mareno di Piave, come disciplinato dalla vigente normativa in materia e dai contratti collettivi di lavoro di comparto.
- 2. Il Comune di Mareno di Piave, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali e normative, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto in forma elettronica.
- 3. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità monetarie e non sono cedibili a terzi.
- 4. Si ha diritto al servizio sostitutivo di mensa per ogni giornata lavorativa svolta secondo quanto previsto al successivo articolo 4 "Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto".
- 5. Dopo la consegna al personale che ne ha diritto, la responsabilità dell'utilizzo dei buoni pasto ricade interamente sullo stesso personale e, nel caso in cui si verifichi un evento che non ne consenta l'utilizzo, i buoni non possono essere riemessi, salvo quanto previsto al successivo art. 7 "Furto, smarrimento e deterioramento".

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

- 1. Per servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, si intende la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuato dagli esercenti le attività commerciali elencate all'art. 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017, fruibile attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici in forza di apposita convenzione con la società di emissione.
- 2. Il servizio di emissione dei buoni pasto viene affidato mediante gara di appalto o avvalendosi delle Convenzioni CONSIP o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Diritto al servizio di mensa

- 1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto il seguente personale, secondo la disciplina specificata dal successivo articolo 4:
 - a) il Segretario Comunale titolare della Segreteria, i Segretari reggenti o a scavalco, o in Convenzione, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
 - b) il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia pieno che parziale, ivi compreso il personale turnista;
 - c) il personale in posizione di comando/utilizzo congiunto, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
 - d) il personale utilizzato mediante il servizio di somministrazione di lavoro, qualora non sia disposto diversamente dal contratto di somministrazione.

Art. 4 – Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto

1. Il diritto al buono pasto sostitutivo spetta al personale di cui all'articolo 3 nei giorni in cui viene effettivamente prestata attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a 2 ore e per

una durata della prestazione dell'attività lavorativa di almeno 7 ore complessive, di cui almeno 3 ore prestate nel rientro pomeridiano dopo la pausa. Per il personale addetto alla viabilità, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, il numero di ore prestate nel rientro pomeridiano dovrà essere di almeno 2.

- 2. I giorni lavorativi nei quali la prestazione lavorativa è svolta in regime di smart working, lavoro agile o da remoto, non danno diritto al buono mensa.
- 3. Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione ove usufruiscano del rimborso, ai sensi di legge, delle spese documentate sostenute per il pasto.
- 4. Il diritto al buono pasto è garantito unicamente per le giornate di rientro pomeridiano previste nell'orario di lavoro ordinario stabilito da apposito provvedimento del competente Organo Comunale. L'attività lavorativa straordinaria non dà diritto al riconoscimento del buono pasto.
- 5. Non concorrono al raggiungimento delle 7 ore utili per avere diritto al buono pasto, di cui al precedente comma 1, i permessi retribuiti e non retribuiti previsti dal contratto collettivo nazionale o da altre norme di legge.
- 6. Il diritto al buono pasto presuppone l'effettiva prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione in uso. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura, l'effettiva prestazione lavorativa deve essere attestata dal dipendente e autorizzata dal proprio Responsabile di Servizio (o dal Segretario se trattasi di Responsabile di Servizio), secondo le modalità in uso presso l'Ente. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto alle operazioni di timbratura.
- 7. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno.
- 8. Eventuali usi impropri, possono costituire presupposto per eventuali responsabilità disciplinari.

Art. 5 – Valore e utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico è fissato in € 7,00, pari al valore massimo previsto dall'art. 5, comma 7, del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 135 del 07.08.2012 e, fino a detto valore, è esente da qualsiasi forma di tassazione. Eventuali successive variazioni possono essere stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge e seguiranno la disciplina fiscale tempo per tempo vigente. L'eventuale eccedenza del costo del pasto consumato rispetto al tale importo dovrà essere corrisposta direttamente dal dipendente.

2. I buoni pasto:

- a) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- b) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
- c) possono essere utilizzati soltanto presso gli esercizi convenzionati abilitati previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 122 del 07.06.2017;
- d) sono assoggettati alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento della loro erogazione al dipendente.
- 3. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza indicata su ciascuno di essi. Scaduta tale data essi non sono più usufruibili, né possono essere rimborsati dall'Amministrazione. I buoni pasto scaduti possono essere sostituiti con altri, solo se contrattualmente previsto con la ditta fornitrice ed entro il relativo termine concordato. L'onere eventuale della sostituzione

del buono pasto scaduto è a carico del dipendente, che provvederà al relativo pagamento sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio competente e delle clausole contrattuali concordate con la ditta fornitrice. In caso di mancata richiesta di sostituzione dei buoni pasto scaduti da parte del dipendente entro i termini di cui sopra, ove previsti con la ditta fornitrice, non sarà in ogni caso possibile procedere al rimborso degli stessi o alla relativa sostituzione con altri buoni pasto.

Art. 6 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

- 1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata di norma entro il mese successivo a quello di riferimento, a cura dell'Ufficio del Personale, sulla base delle presenze effettive come rilevate dal sistema automatizzato di gestione delle presenze e il loro calcolo avviene secondo i parametri descritti all'articolo 4.
- 2. Per la fruizione dei buoni pasto elettronici, viene consegnata, a ciascun dipendente che ne abbia diritto, l'apposita card sulla quale avviene l'accredito dei buoni maturati secondo quanto specificato al comma precedente, unitamente alle informazioni utili per il suo utilizzo.
- 3. Per poter usufruire del buono pasto maturato, il dipendente deve necessariamente provvedere a regolarizzare eventuali anomalie nella registrazione delle presenze, che non hanno permesso l'attribuzione del buono pasto, entro tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto. Decorso tale termine, anche in seguito alla sistemazione dell'anomalia, il diritto al buono pasto decade automaticamente.

Art. 7 - Furto, smarrimento e deterioramento

- In caso di furto o smarrimento della tessera contenente i buoni pasto elettronici, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Personale, affinchè provveda a bloccarne l'utilizzo. Gli oneri derivanti dal relativo utilizzo indebito da parte di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o smarrimento.
- 2. In caso di deterioramento della card, l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata.
- 3. Nei suddetti casi, la prima sostituzione/riemissione della tessera non comporterà costi per il dipendente, mentre rimarranno a suo esclusivo carico gli eventuali costi delle sostituzioni/riemissioni successive.

Art. 8 – Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento si applica a partire dal primo agosto 2023.
- 2. In sede di prima applicazione e a seguito delle modifiche relative alle modalità di attribuzione del diritto al buono mensa elettronico, per il periodo dal 01.01.2023 fino alla data di applicazione del presente Regolamento, vengono erogati, alle stesse condizioni quivi previste, i buoni pasto per il valore nominale di € 5,70 precedentemente riconosciuto al personale dipendente.
- 3. Il presente Regolamento sostituisce tutte le disposizioni adottate in precedenza in materia di servizio sostitutivo di mensa per il personale.
- 4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia.